



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

**INTESA SOTTOSCRITTA TRA L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
ADRIATICO MERIDIONALE E SOGESID S.P.A. IN DATA 20 NOVEMBRE 2019**

CONVENZIONE ATTUATIVA

*per il supporto tecnico-specialistico funzionale alla attività di recupero e
rifunzionalizzazione del bacino alti fondali (BAF)*

TRA

L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE (di seguito Autorità Portuale o AdSP) con sede in P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722, in persona del Presidente Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, munito dei necessari poteri in virtù di decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 254 del 16 giugno 2021;

E

la **SOGESID S.P.A.** (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, Via Nomentana, 41, CAP 00161, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con il quale è stata disposta la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che, in particolare, la predetta norma ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (di seguito, AdSP) a cui ha assegnato specifici compiti, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: la manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; ecc.;

CONSIDERATO che le AdSP sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che per le finalità perseguite e i compiti ad esse attribuite, le AdSP sono chiamate alla realizzazione di importanti programmi di investimento per l'attuazione di specifici interventi, a valere su risorse proprie o su fondi pubblici nazionali o strutturali, anche in qualità di amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 254 del 16 giugno 2021, con il quale il Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, gli articoli n. 4 e 5, con cui sono stati rispettivamente ridenominati il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – MATTM) in «Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica» (cd. MASE) ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti» (cd. MIT);

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il *“Codice dei contratti pubblici”*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'art. 225 comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale continuano ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 2023, per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal

PNRR e dal PNC, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO l'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevedono che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, del supporto tecnico-operativo delle società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

VISTA Direttiva MEF 17 gennaio 2022 riportante i contenuti minimi delle convenzioni tra le società *in house* statali e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.

CONSIDERATO che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010 ai sensi del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

TENUTO CONTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Società stessa *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

TENUTO CONTO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ATTESO che lo statuto della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, ed in particolare l'art. 4 dello stesso dispone che la Società *“produce oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [...]”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 17 del sopracitato statuto, *“Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da effettuare ciascuno sulle attività di propria competenza, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impartiscono, annualmente, all'organo Amministrativo della società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo”*;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello statuto societario della Sogesid S.p.A.;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Corte dei Conti n. 16/2018/G del 6 agosto 2018 è stata approvata la relazione concernente *“I compiti del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il ruolo della Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che nella relazione della Corte dei Conti del 2018, di cui al precedente capoverso, la Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, è ritenuta *“strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*, e che *“le attività svolte nell'interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sembrano costituire attualmente una parte marginale, nonostante la previsione statutaria consenta indubbiamente un ampliamento della collaborazione”*;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* ai sensi della normativa vigente, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'“*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

CONSIDERATA l'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di supporto tecnico specialistico e operativo fornite al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali;

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire l'accelerazione e l'efficientamento delle attività poste in essere dall'AdSP, attraverso l'attuazione di una serie di interventi finalizzati ad un adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali, individuando in Sogesid S.p.A. il soggetto che, per le proprie prerogative istituzionali, è in grado di fornire un fattivo supporto in tal senso;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, in data 20 novembre 2019 è stata sottoscritta specifica Intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale e la Sogesid S.p.A., finalizzata a regolamentare le modalità di collaborazione funzionale ed operativa tra l'Autorità di Sistema Portuale e la Sogesid S.p.A., sui temi di preminente interesse delle Parti, al fine di accelerare ed efficientare l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Autorità;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'Intesa sopra citata, il quale che prevede che l'AdSP possa procedere alla stipula di specifiche Convenzioni attuative con Sogesid S.p.A., finalizzate a dettagliare le prestazioni specialistiche necessarie ed a definire le modalità di esecuzione con il relativo corrispettivo da riconoscere;

CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico specialistico descritti nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD), l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in complessivi **€ 2.957.253,68 (euro duemilioninovecentocinquantasetteduecentocinquantatre/68)** esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti;

RITENUTA congrua, da parte dell'AdSP, l'offerta tecnico-economica predisposta dalla Sogesid S.p.A. e contenuta nel predetto POD, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 maggio 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Dipartimenti per la mobilità sostenibile e per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto i servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale;

VISTO in particolare l'Allegato 2 alla sopra citata Convenzione Quadro, il quale prevede, per i costi indiretti, l'applicazione di una percentuale del 22,93% quale *overhead* sui costi diretti in grado di assicurare il necessario

equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa, in linea con quanto stabilito dalla sopra citata Direttiva;

ATTESO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, ritenuta congrua ed approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l'approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 maggio 2022 tra il MIMS (oggi MIT) e la Sogesid S.p.A.;

ATTESO con il predetto provvedimento l'organo di controllo, nel riconoscere l'applicazione della percentuale di costi indiretti del 22,93%, ha esplicitato che *“non possono essere ricompresi nel calcolo del tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili i costi afferenti le missioni e le trasferte del personale”*;

CONSIDERATO che le eventuali attività a vacazione derivanti dall'attuazione del presente atto saranno valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 8, comma 1 della citata Convenzione Quadro del 9 maggio 2022 nonché secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al medesimo atto;

ATTESO che all'importo relativo alle eventuali attività a vacazione sarà applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93% sulla base delle motivazioni precedente esposte;

CONSIDERATO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel presente atto sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dall'AdSP, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie;

TENUTO CONTO della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 51 del 9 marzo 2023, la quale individua i settori di attività nei quali la Sogesid S.p.A. garantisce supporto e assistenza tecnica specialistica alle strutture ministeriali per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, in particolare, al punto 4.1, lettera l) della sopra citata direttiva è specificato che, tra i settori d'intervento per cui la Sogesid S.p.A. può fornire servizi di assistenza tecnica e consulenza, anche di carattere tecnico-ingegneristico, sono ricompresi la *“progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti ed infrastrutture portuali, adempimenti tecnici e amministrativi relativi ai progetti di dragaggio e di realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o analoghe strutture di contenimento degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale”*;

VISTA la nota prot. E-0010435 del 27/11/2023. con la quale l'AdSP del Mare Adriatico Meridionale ha contestualmente richiesto alla Sogesid una proposta di atto convenzionale;

VISTA la nota prot. U-0004252 del 4 dicembre 2023, acquisita al protocollo AdSP MAM nr. 20230037851 del 4 dicembre 2023 con la quale la Società Sogesid S.p.A. ha trasmesso la proposta di offerta tecnico-economica per le attività richieste;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Richiami e premesse)***

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 **(Oggetto)**

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, nei limiti delle risorse economiche individuate all'art. 5 e secondo le condizioni specificate nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD) e nei successivi articoli, le attività di supporto tecnico-specialistico funzionale all'attuazione degli interventi di seguito dettagliate:

- **Direzione Lavori e CSE.**

2. Le attività di cui al comma 1 saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. seguendo le indicazioni dell'AdSP. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

3. Con successivo atto potranno essere affidate alla Sogesid S.p.A., al verificarsi dei necessari presupposti tecnico-finanziari e previo formale incarico da parte dell'AdSP, le eventuali ulteriori prestazioni che dovessero scaturire dalle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 3 **(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)**

1. Il Programma Operativo di Dettaglio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2; b) l'organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.

2. Per lo svolgimento delle attività convenzionali la Sogesid S.p.A., oltre che delle proprie risorse interne, potrà avvalersi, previa autorizzazione da parte di AdSP, di specifiche professionalità di elevata competenza ed esperienza da individuare e selezionare mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica.

3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione dell'AdSP e che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa dell'AdSP, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4 **(Durata e decorrenza)**

1. La presente Convenzione avrà una durata di **3 anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al collaudo dei lavori.

2. La durata della Convenzione è calcolata sulla base delle attività da svolgersi da parte della Sogesid S.p.A. ed è prorogabile su specifica richiesta delle Parti.

3. La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito. Qualora per cause non imputabili alla volontà o alla responsabilità della Sogesid S.p.A. si dovessero prolungare i tempi per l'attuazione di quanto previsto in Convenzione, quest'ultima ha diritto di richiedere un adeguamento dell'atto valutando i maggiori costi sostenuti per tale prolungamento.

Articolo 5 **(Corrispettivo)**

1. Per le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, le quali sono dettagliate nell'allegato POD parte integrante del relativo Atto convenzionale, l'AdSP corrisponderà alla Sogesid S.p.A. una somma complessiva presuntiva di € **2.957.253,68** (**euro duemilioninovecentocinquantasetteduecentocinquantatre/68**) **esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti;**
2. Gli importi effettivi delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e del Programma Operativo di Dettaglio saranno definiti solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti, e pertanto in tal caso sarà necessario procedere alla rimodulazione degli importi calcolati.
3. Qualora, per sopraggiunte esigenze tecniche, tale somma dovesse risultare non sufficiente, la stessa potrà essere integrata con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Articolo 6 **(Determinazione del corrispettivo)**

1. I corrispettivi massimi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel POD allegato.
2. L'importo effettivo delle prestazioni ai sensi all'art. 5 sarà definito solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti.
3. Le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico, oggetto del presente atto, sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 17 giugno 2016, con l'applicazione di un ribasso sui compensi escluse le spese, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria incluse spese e oneri accessori e dei ribassi medi effettuati tra PP.AA.
4. Diversamente, le eventuali attività a vacazione che dovessero derivare dall'attuazione del presente atto, saranno valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 8, comma 1 della Convenzione Quadro del 9 maggio 2022 citata nelle premesse, nonché secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 al medesimo atto. Le eventuali attività a “vacazione” saranno computate sulla base dei tempi di lavoro del personale della Sogesid S.p.A. calcolati in via presuntiva e saranno liquidate a consuntivo sulla base degli effettivi costi rendicontati con cadenza trimestrale.

5. Per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, stimate nel 10% sull'eventuale costo del personale a vacanza. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali.
6. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, agli importi relativi alle eventuali attività a vacanza è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.
7. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, IVA esclusa, e riconosciute alla Società entro gli importi massimi stabiliti nei POD allegato al presente atto.

Articolo 7 ***(Fatturazione e modalità di pagamento)***

1. Il corrispettivo sarà fatturato con le seguenti modalità:
 - 20% come anticipazione sull'intero importo convenzionale da recuperare in quote proporzionali sulle successive fatturazioni.
 - **DL e CSE:**
 - o Il 90% sull'effettivo importo dei lavori e dei servizi contabilizzati allo stato finale delle attività (al lordo del ribasso d'asta), verrà erogato proporzionalmente all'emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori e servizi.
 - o il 10% a saldo del corrispettivo, all'emissione del certificato di collaudo.

Per le spese della Cassa previdenziale sarà riconosciuto un importo pari al 4% degli importi calcolati a parcella, esclusa I.V.A.

2. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole all'AdSP, il cui codice IPA è il seguente: UFL8IJ. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, l'AdSP provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura.
3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme all'AdSP, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8 ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Errico Stravato (codice fiscale: STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all'AdSP, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia all'AdSP ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9
(Obblighi delle parti)

1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è responsabile, mediante la propria struttura tecnica ed amministrativa, della verifica sullo stato di attuazione delle attività programmate nella presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - ✓ ad operare nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
 - ✓ ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
 - ✓ a tenere costantemente informata l'AdSP sull'andamento delle prestazioni affidate;
 - ✓ a mettere a disposizione dell'AdSP i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
 - ✓ a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dall'AdSP;

- ✓ a procedere ad idonee procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di eventuali incarichi relativi alle attività della presente Convenzione.
- 3. La Sogesid S.p.A. assicura la presenza costante dell'Ufficio di Direzione Lavori durante tutta la durata dell'esecuzione delle opere fino al collaudo come previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori pubblici.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. L'AdSP dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
4. L'AdSP, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ha adottato il proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ed i relativi allegati, recante un'apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza ed ai relativi presidi, funzionale anch'essa alla creazione di valore pubblico, nonché il proprio Codice di Comportamento, reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Autorità. Le prescrizioni ivi contenute, si applicano, per quanto compatibili, anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni e gli adempimenti specificamente previsti in materia dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche con particolare riferimento a quelle preordinate a prevenire eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi istituzionali svolti per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 11
(Responsabili della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, il Responsabile per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale è l'Ing. Francesco Di Leverano in qualità di Direttore del Dipartimento Tecnico della medesima Autorità.
2. Il Responsabile della Sogesid. S.p.A. per la presente Convenzione è l'Ing. Enrico Brugiotti, dirigente responsabile della competente Direzione Tecnica della Società.
3. Ai Responsabili della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione. In particolare, al responsabile della Sogesid S.p.A. spetta il compito di vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e al Responsabile per l'Autorità quello di dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 12
(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico soggetto responsabile nei confronti dell'AdSP per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte dell'AdSP di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

Articolo 13
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14

(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 90 (novanta) giorni dalla data del recesso.
2. Il presente Accordo Quadro può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 1453 del civile.

Articolo 15

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli Termoli: in Bari, P.le Cristoforo Colombo, 1;
 - la Sogesid S.p.A.: in Roma, Via Nomentana, 41, cap 00161.

Articolo 16

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 17

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 18

(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 19
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE**

Il Presidente

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

SOGESID S.p.A.

Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.